

## AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article : 29

Suggestion for protocol :

By Mr : Valdo Spini

Status : - Alternate

---

### Articolo 29

#### ***Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione***

1. L'Unione europea ~~si impegna a condurre~~ **stabilisce e attua** una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo graduale della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione ~~progressiva~~ delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello di convergenza delle azioni degli Stati membri in costante crescita.
2. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi della sua politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio dei ministri elabora tale politica secondo le modalità descritte nella Parte II della Costituzione.
3. Il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri adottano le decisioni necessarie.
4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli affari esteri dell'Unione e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.
5. Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio e di Consiglio europeo su qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che potrebbe incidere sugli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio o di Consiglio europeo. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.
6. Il Parlamento europeo è consultato sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune ed è tenuto al corrente della sua evoluzione. ***I Parlamenti nazionali sono regolarmente informati in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza dell'Unione europea.***
7. In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri ~~adottano decisioni all'unanimità,~~ **adottano decisioni a maggioranza qualificata** salvo nei casi previsti nella Parte II della Costituzione. Essi si pronunciano su proposta di uno Stato membro o del ministro degli affari esteri dell'Unione da solo o congiuntamente con la Commissione.
8. Il Consiglio europeo può decidere all'unanimità che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli previsti nella Parte II della Costituzione.

---

#### **Explanation (if any) :**

L'intento è di stabilire come regola generale la maggioranza qualificata e l'unanimità come

eccezione. L'unanimità con 25 paesi membri, e domani con 27 o addirittura 34, significherebbe la paralisi. I rimedi proposti come il meccanismo di astensione qualificata, l'attuazione di strategie comuni ecc. ecc, si sono dimostrati nella pratica come largamente insufficienti. Andrebbero di conseguenza modificati gli articoli della Parte II della Costituzione interessati dalla suddetta modifica.